

SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

X legislatura

N. 123

27 settembre 2016

PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI TARUFFI, TORRI

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 26 LUGLIO 2013, N. 14 (RETE ESCURSIONISTICA DELL'EMILIA-ROMAGNA E VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ ESCURSIONISTICHE)

Oggetto assembleare n. 3275

Relazione

L'ambiente naturale e la montagna sono un "bene paese" da tutelare e rappresentano un asset strategico per lo sviluppo del turismo sostenibile in Italia. Il presente progetto di legge interviene a modificare la legge regionale 26 luglio 2013, n. 14 "Rete escursionistica dell'Emilia-Romagna e valorizzazione delle attività escursionistiche" nelle parti che consentono ai mezzi motorizzati il transito sulla rete escursionistica dell'Emilia-Romagna (REER).

Il traffico motorizzato a fini ludici sui sentieri di montagna produce un alto impatto ambientale sulla fauna, sulla flora e sul fondo dei sentieri, aggrava i fenomeni di dissesto idrogeologico, rappresenta un pericolo e un disincentivo alla diffusa pratica dell'escursionismo e, in ultima analisi, un ostacolo alla tutela e allo sviluppo appropriato dei territori rurali collinari e montani.

Non ci si riferisce qui al transito dei mezzi a motore per attività di manutenzione e per lo svolgimento di attività agrosilvo-pastorali ed economiche regolarmente esercitate da parte degli abitanti, né agli interventi di soccorso e di protezione civile, già autorizzati dall'art. 4 della citata legge regionale, ma all'uso a fini di svago di sentieri e mulattiere da parte di moto, quad e automezzi fuoristrada.

Nella nostra regione, infatti, lo stesso articolo 4 della legge regionale 26 luglio 2013, n. 14 prevede la possibilità di percorrere i sentieri di montagna anche con mezzi motorizzati, favorendone un uso inappropriato, dannoso per l'ambiente e pericoloso per gli escursionisti. Questo articolo è anche in evidente contrasto con la finalità dei percorsi escursionistici, affermata dalla stessa legge all'art. 1, alla "promozione delle aree naturali ... e allo sviluppo sostenibile".

Consentire usi incompatibili sugli stessi percorsi appare un paradosso anche rispetto ai progetti per la promozione e per lo sviluppo del turismo sostenibile, che richiedono investimenti modesti, ma sono realizzabili solo con scelte precise e coerenti. L'Emilia-Romagna è avvolta da una rete di itinerari di lunga percorrenza di grande valore naturalistico, storico e devozionale, che si appoggia in massima parte sulla rete sentieristica.

Le numerose presenze su questi itinerari di viaggiatori a piedi

provenienti spesso da altri paesi europei ed extraeuropei, che rappresentano un importante sostegno all'economia montana, sarebbe fortemente disincentivata dalla presenza, sugli stessi sentieri, di mezzi motorizzati.

Il progetto di legge, si compone quindi di solo due articoli, il primo dei quali modifica in tale senso i commi 1, 3, 4 e 5 dell'articolo 4 della legge regionale richiamata in materia di escursionismo e il secondo ne determina l'entrata in vigore

PROGETTO DI LEGGE

Art. 1

Modifica alla legge regionale 26 luglio 2013, n. 14

1. Al comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 26 luglio 2013, n. 14, dopo le parole "e con mezzi non motorizzati" vengono eliminate le parole "e motorizzati".
2. Al comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 26 luglio 2013, n. 14, le parole "dai commi 2 e 3" sono sostituite dalle parole "dai successivi commi".
3. Il comma 3 dell'art. 4 della legge regionale 26 luglio 2013, n. 14, è abrogato.
4. Il comma 4 dell'art. 4 della legge regionale 26 luglio 2013, n. 14, è così riscritto: "4. Su ciascun percorso della REER è comunque fatta salva la possibilità di deroga temporanea legata allo svolgersi di manifestazioni concessa dall'ente titolare, in accordo con il comune competente per territorio ovvero, in caso

di gestione associata delle funzioni, con l'Unione competente. La deroga deve indicare la durata della stessa, contenere le necessarie prescrizioni comportamentali e prevedere il ripristino delle condizioni del terreno e dell'ambiente circostante a spese del richiedente. Il richiedente è tenuto a presentare preventivamente una cauzione che copra interamente le spese di ripristino ambientale, anche attraverso la stipula di un'ideale polizza fidejussoria."

5. Al termine del comma 5 dell'art. 4 della legge regionale 26 luglio 2013, n. 14, sono aggiunte le parole "dietro presentazione preventiva da parte del richiedente della cauzione di cui al comma precedente."

Art. 2

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.